



STATUTO CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 - Istituzione

E' istituita presso il comune di Bra, con delibera n. 3 in data 12/2/2001 del Consiglio Comunale, la Consulta Comunale per le Pari Opportunità (in seguito "Consulta") ispirata e garantita dalle Leggi regionali, nazionali ed europee vigenti in materia di pari opportunità tra uomo e donna. La Consulta è un organo permanente di consultazione in campo culturale, economico, politico e sociale. Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Bra istituisce e riconosce la Consulta quale soggetto democratico, apartitico, aconfessionale con funzioni propositive e consultive sulle problematiche correlate alla condizione di pari opportunità.

Art. 2 – Finalità e competenze

La Consulta ha il compito di promuovere la parità di genere e le pari opportunità per ogni individuo al fine di garantire a tutti i diritti fondamentali. Nello specifico la Consulta persegue le seguenti finalità:

1. propone seminari di approfondimento per la formazione e l'aggiornamento dei propri componenti;
2. propone iniziative che favoriscano la partecipazione di tutte le donne all'attività politica, economica e sociale della comunità locale per il pieno inserimento in una condizione di effettiva parità;
3. promuove seminari con la Consulta Regionale ed organismi di Pari Opportunità già esistenti; partecipa attivamente all'elaborazione della programmazione e pianificazione dell'Amministrazione Comunale, delle Consulte Comunali esistenti (C. Volontariato, C. Giovanile, C. delle Famiglie, C. per la Disabilità e Inclusione) del Consiglio Comunale dei

Ragazzi, della Scuola di Pace, delle Commissioni Comunali con particolare riferimento alla creazione di condizioni di effettiva parità;

4. attua indagini conoscitive e ricerche per la realizzazione di Pari Opportunità individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazioni, proponendo iniziative atte al superamento delle stesse;

5. realizza progetti mirati ad accrescere l'accesso delle donne al lavoro e ad aumentare le opportunità di formazione;

6. realizza iniziative idonee al superamento di comportamenti lesivi della dignità personale nella vita sociale anche in collaborazione di associazioni e di privati che operano sul territorio;

7. sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, per aumentare la consapevolezza rispetto al tema della parità e pari opportunità, per superare gli stereotipi e pregiudizi nella comunicazione scritta, orale mass-mediale attraverso azioni formative e culturali;

8. diffonde la cultura improntata al rispetto e alla valorizzazione delle diversità;

9. contrasta le violenze relative a tutte le discriminazioni;

10. realizza iniziative e percorsi per sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità, in modo particolare i giovani, sulle problematiche delle pari opportunità e sulle finalità della Consulta;

11. attua iniziative per promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia al fine di consentire alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

12. promuove iniziative specifiche che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere, sia del saper fare (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.) per valorizzare la creatività femminile, e non solo, e per coinvolgere i giovani negli eventi finalizzati al rispetto delle pari opportunità.

13. Favorisce la costituzione di reti di relazione territoriali per promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte e per favorire il diritto alla diversità

Art. 3 - Composizione

La Consulta è composta da:

a) il Sindaco o un suo delegato,

b) l'Assessore competente per materia,

c) un consigliere comunale in rappresentanza della maggioranza consiliare e un consigliere comunale in rappresentanza della minoranza consiliare,

- d) un/una rappresentante effettivo designato da ciascuna delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale o comunque presenti sul territorio con rilievo nazionale o regionale,
 - e) un/una rappresentante per ognuno dei movimenti e/o associazioni costituiti ed operanti nella realtà locale da almeno un anno e da un rappresentante del Centro Antiviolenza- Servizi Sociali intercomunali, nominato dal Centro stesso;
 - f) un/una rappresentante di ciascuna delle Consulte Comunali della città (art.2 comma 3),
 - g) un/una rappresentante per ognuna delle Confederazioni sindacali presenti sul territorio ed un/una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria (agricoltori, artigiani, commercianti, industriali),
 - h) un/una rappresentante delle associazioni straniere presenti sul territorio.
- Per ogni rappresentante è prevista la nomina del relativo supplente.
- Ogni designato può rappresentare un solo ente (incompatibilità di rappresentazione di più enti).

Art. 4 – Esclusione

Non possono essere nominati in rappresentanza delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale e degli E.T.S coloro che rivestono cariche elettive a livello comunale, regionale, provinciale e nazionale.

Art. 5 - Modalità di costituzione della Consulta e ulteriori ammissioni

a) Richieste di adesione preliminari all'insediamento della Consulta

Possono far parte della Consulta tutti gli organismi e le associazioni costituiti sul territorio Comunale che si riconoscono nelle finalità della Consulta, come indicato dall'art. 2.

Le domande di adesione dovranno essere indirizzate alla Ripartizione Comunale competente per materia che, a seguito della verifica dei requisiti previsti da Statuto, accoglie ed acquisisce l'adesione dei nuovi componenti. La domanda deve essere corredata dallo Statuto dell'Associazione.

Ogni designazione deve avvenire mediante comunicazione scritta e/o elettronica firmata dal responsabile, o da chi ne fa le veci, dell'organismo interpellato. Qualora un Ente, un'Associazione, un'Istituzione o altro Organismo interpellato non designi, entro due mesi dalla richiesta, il proprio rappresentante, si intende rinunciatario a far parte della Consulta.

b) Richieste di adesione successive all'insediamento della Consulta

Le Associazioni, gli Enti ed Organismi che si riconoscono nelle finalità della Consulta e ne vogliono far parte dopo l'insediamento della Consulta stessa, possono fare richiesta scritta per essere ammessi indirizzando la stessa alla Ripartizione Comunale competente e, per conoscenza, al Presidente della Consulta che informerà, alla prima riunione programmata, l'Assemblea dei

Rappresentanti. Nella domanda di ammissione è necessario allegare copia del proprio Statuto. A seguito della verifica dei requisiti previsti per la partecipazione, l'ufficio comunale competente, entro 60 giorni, ne delibera l'ammissione dando comunicazione all'Organo richiedente, al Presidente della Consulta e formalizza l'adesione dei nuovi componenti.

Art. 6 – Gratuità di partecipazione

La partecipazione alla Consulta è gratuita e non è previsto che venga percepito dai suoi membri, ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente, alcun compenso.

CAPO II

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

Art. 7 – Organi della Consulta

Gli Organi funzionali della Consulta sono:

- a) Assemblea, quale organismo sovrano della Consulta;
- b) Consiglio di Presidenza, con funzioni esecutive e di coordinamento;
- c) Segreteria, a cui è demandato lo svolgimento delle funzioni atte ad assicurare il buon funzionamento della Consulta e il ruolo divulgativo delle attività della Consulta stessa;
- d) Commissioni e/o gruppi di studio e lavoro che hanno il compito di approfondire tematiche specifiche nel quadro delle finalità della Consulta

Art. 8 – Nomina, durata, decadenza e dimissioni dei membri dell'Assemblea

L'Assemblea è composta dai designati di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

a) Nomina

I membri dell'Assemblea di cui all'articolo 3 lettera c) sono nominati dal Consiglio Comunale. I membri dell'Assemblea di cui all'articolo 3 lettere d) e) f) g) h) sono nominati dal Sindaco su designazione delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

b) Durata

La Consulta resta in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque per quarantacinque giorni dopo la sua scadenza.

c) Decadenza

La cessazione della partecipazione alla Consulta avviene:

- a seguito di comunicazione da parte dell'Organismo rappresentato;
- a seguito della perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Statuto;

- a seguito della terza assenza ingiustificata di entrambi i rappresentanti (membro effettivo e membro supplente). Se ciò si avvera, il Consiglio di Presidenza informerà la Ripartizione Comunale competente e il Presidente dell'Organismo che ha effettuato la designazione al fine di far individuare altri rappresentanti. La mancanza di risposta, dopo due mesi, si considera come rinuncia dell'Organismo a far parte della Consulta.

d) Dimissioni

Nel caso in cui un componente rappresentante di un Organismo intende rassegnare le proprie dimissioni dalla Consulta deve dare comunicazione scritta al responsabile dell'Organismo che l'ha designato e, per conoscenza, al Presidente della Consulta. Il Consiglio di Presidenza, ricevuta la comunicazione, provvede, entro 10 giorni a richiede una nuova designazione e avutala, a formalizzare il nuovo inserimento.

Lo stesso iter deve essere seguito nel caso in cui entrambi i componenti rappresentanti di un Organismo intendano rassegnare le proprie dimissioni dalla Consulta. In questo caso il Consiglio di Presidenza, ricevuta la comunicazione, provvede, entro 10 giorni, a richiedere una nuova designazione e, avutala, a formalizzare l'inserimento. Se entro 2 mesi dalla richiesta non viene designato da parte dell'Organismo almeno un rappresentante, lo stesso Organismo si intende rinunciatario a far parte della Consulta.

Art. 9 – Disciplina dell'Assemblea

a) Modalità di svolgimento dell'Assemblea

Le assemblee vengono svolte, prevalentemente, in presenza ma, in casi di necessità, si possono effettuare, previa richiesta al Presidente, anche con collegamento a distanza.

b) Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto

Possono partecipare all'Assemblea sia il membro effettivo che quello supplente ma con la possibilità di esprimere un solo voto (membro effettivo) in rapporto all'Ente rappresentato ai fini delle decisioni assunte dall'Assemblea.

c) Supplenze

Ogni membro effettivo dell'Assemblea, in caso di assenza, può essere rappresentato dal componente supplente con pieni poteri di intervento e di voto,.

d) Prima seduta

La convocazione è presieduta, senza diritto di voto, dal Sindaco o dall'Assessore delegato sino all'elezione del Presidente.

Alla prima seduta, l'Assemblea prende atto dei componenti della stessa e procede, quindi, all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Vicesegretario ai sensi di quanto previsto all'art. 11 lettere a) b) c).

e) Funzionamento e validità decisioni

1. L'Assemblea si riunisce almeno 4 volte per ogni anno con convocazione del Presidente.
2. E' validamente costituita con la partecipazione diretta o mediante collegamento, di cui al punto a) di questo articolo, di un 1/3 dei componenti.
3. L'assemblea può deliberare a maggioranza dei presenti (50%+1).
4. In caso di parità la decisione, se può essere rinviata, viene rimandata a seguito di una più approfondita discussione. Nel caso in cui si richiede una decisione improrogabile, si procede a più votazione fino al raggiungimento della maggioranza.

f) Commissioni e Gruppi di lavoro

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea può formare dei Gruppi di lavoro e di studio interni su temi specifici. Tali gruppi si riuniscono separatamente e relazionano sul lavoro fatto di fronte all'Assemblea.

Le Commissioni ed i gruppi di studio hanno la massima autonomia organizzativa e propositiva verso l'Assemblea.

g) Interventi di esperti

La Consulta per meglio operare, può invitare alle proprie sedute degli esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Art. 10 – Funzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza

Sono compiti e funzioni dell'Assemblea tutte le decisioni e le iniziative volte al conseguimento delle finalità della Consulta come indicate dall'art. 2 del presente Statuto.

Sono, inoltre, compiti dell'Assemblea:

- a) Approvazione delle proposte di modifica dello Statuto;
- b) Composizione delle Commissioni e/o gruppi di lavoro di cui agli art. 9, punto f) del presente Statuto;
- c) Elezione del Consiglio di Presidenza;
- d) Elezioni della segreteria.

Art. 11 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Vicesegretario e dal Delegato del Sindaco; rimane in carica per tutta la durata della Consulta ed i suoi componenti possono essere rieletti.

a) Elezioni

La Consulta, nella prima seduta, di cui all'art. 9 punto d), e con distinte votazioni, elegge a maggioranza dei presenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Vicesegretario tra i rappresentanti degli Organi di cui all'articolo 3 punti d) e) f) g) h) del presente Statuto

b) Presidente

L'elezione può avvenire anche senza la presentazione di candidature e, dopo la discussione, si passa alla votazione mediante schede segrete; il Presidente pro-tempore sceglie 3 scrutatori tra i presenti.

Si può procedere a più votazioni fino al raggiungimento della designazione.

c) Vicepresidente e segretario

Le elezioni del Vice Presidente, del Segretario e del Vicesegretario seguono le stesse norme dell'elezione del Presidente.

d) Durata

La durata della carica elettiva di cui alle lettere b) e c) seguono la durata dell'Assemblea.

e) Funzioni del Presidente

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta o dal Vicepresidente. Sino all'elezione del Presidente e nei periodi di vacanza, dovuti a qualsiasi causa, l'Assemblea è presieduta dall'Assessore competente per materia o dal suo delegato.

Il Presidente rappresenta la Consulta nel suo insieme, ne assicura la funzionalità e promuove ogni iniziativa al conseguimento delle finalità indicate dall'art. 2 dello Statuto.

Il Presidente inoltre:

- convoca l'Assemblea in via ordinaria e straordinaria;
- presiede l'Assemblea Generale e predispone l'ordine del giorno delle sedute;
- rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e all'esterno;
- cura la tempestiva trasmissione al Comune delle decisioni della Consulta;
- mantiene i rapporti con i rappresentanti delle altre Consulte Comunali al fine di condividere linee d'indirizzo e programmazione delle attività;
- nell'espletamento dei suoi compiti si avvale della collaborazione del Consiglio di Presidenza promuovendo riunioni e delegando a ciascun componente compiti particolari.

f) Funzioni del Vice Presidente

Il Vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

- sostituisce il Presidente in caso d'impedimento e di assenza all'interno dell'Assemblea;
- collabora con il Presidente a seconda delle necessità.

g) Funzioni del Segretario e del Vicesegretario

Il Segretario e il Vicesegretario, in accordo tra di loro, svolgono le seguenti funzioni:

- compilano ed aggiornano l'elenco dei nominativi dei componenti la Consulta segnalando al Consiglio di Presidenza presenze ed assenze;
- redigono i verbali delle Assemblee e li inviano all'ufficio comunale competente ed, eventualmente, ne danno lettura nella successiva riunione.

In assenza del Segretario, svolge le funzioni suddette il Vicesegretario .

h) Dimissioni e Decadenza

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Vicesegretario decadono per:

- a) dimissioni;
- b) per inadempienza nelle convocazioni ordinarie annuali;
- c) per subentrata incompatibilità di cui all'articolo 4 dello Statuto.

Nel caso in cui la decadenza riguarda il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato convocano l'Assemblea in seduta straordinaria, al fine di ratificare la decadenza del Presidente e di provvedere all'elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate alla lettera b) del presente articolo.

Nel casi in cui la decadenza riguarda il Vice Presidente, il Segretario e il Vicesegretario, il Presidente convoca l'Assemblea in seduta straordinaria e procede all'elezione del nuovo Vicepresidente o Segretario o Vicesegretario con le modalità indicate alla lettera c) del presente articolo.

Art. 12 – Convocazione

a) Sedute ordinarie

La Consulta è convocata in via ordinaria dal Presidente o dal Vice Presidente tramite l'ufficio comunale competente, con avviso trasmesso in modalità elettronica, da inviare ai membri dell'Assemblea almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora.

b) Sedute straordinarie

La Consulta può essere convocata in via straordinaria:

- dal Presidente sulla base di argomenti urgenti proposti anche dal Sindaco o dall'Assessore delegato o da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea;
- dal Sindaco o Assessore delegato, oppure per iniziativa di almeno un terzo dei suoi membri nel caso di inadempimento del Presidente ai doveri di cui all'articolo 11, lettera h) del presente Statuto.

La convocazione per le riunioni straordinarie può essere inviata per iscritto anche 5 giorni prima dalla data fissata, oppure effettuata mediante comunicazione telefonica o (se presente) mediante messaggistica istantanea del momento.

Art. 13 – Sede

L'Assemblea opera nell'apposita sede che sarà messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta può avvalersi delle attrezzature della Ripartizione competente ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

Art. 14 – Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e dovranno essere approvate dalla maggioranza dei componenti della stessa. Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Art. 15 – Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale attualmente in vigore. In tutti i casi in cui il presente atto citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore della modifica, integrazione o sostituzione.